



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di Chieti

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 25-03-2026

Registro Generale n. 5

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA
PARZIALE E TEMPORANEA DEL TRATTO STRADALE S.S. 84 KM.
29+320.**

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 263 di copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lama dei Peligni, lì 25-03-2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to SALOMONE ANGELICA

PREMESSO che all'esito delle seguenti:

- relazione tecnica di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, prot. n. 2345 del 09.04.2024 consequenziale al sopralluogo effettuato lungo il percorso pedonale tra Via Nazionale Frentana e Via Frà Pietro Silvestri di Lama dei Peligni in prossimità dell'ingresso al paese individuato catastalmente al Foglio n. 32, particelle nn. 65, 340 e 349 e al foglio catastale n. 33, particella n. 278, classificato in Zona F3 – Verde Pubblico Attrezzato - dal vigente P.R.E. del Comune di Lama dei Peligni;
- relazione tecnica di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, prot. n. 2590 del 22.04.2024 consequenziale al sopralluogo effettuato presso l'area insistente sulla strada Nazionale Frentana di Lama dei Peligni in prossimità dell'ingresso al paese, adiacente il citato percorso pedonale di cui alla Relazione prot. n. 2345/2024, individuato catastalmente al Foglio n. 32, particella n. 131, classificata in Zona F3 – Verde Pubblico Attrezzato - dal vigente P.R.E. del Comune di Lama dei Peligni;

nelle quali veniva riscontrato:

- che la staccionata in legno di protezione al percorso è deteriorata ed in alcuni tratti poco stabile e, addirittura, mancante;
- che alcuni alberi di pino (2/3) risultano notevolmente inclinati tali da compromettere il sottostante muretto in pietra e da costituire pericolo anche per la adiacente strada Nazionale Frentana;
- la pericolosità del costone roccioso e il probabile distacco e caduta (come già verificatosi in passato) di materiali lapidei sull' area antistante la Strada Nazionale Frentana e sulla sede stradale stessa;

In considerazione:

- della sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica e privata;
- della necessaria adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici e privati;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- che risulta necessario intervenire non solo per rimuovere pericoli che costituiscono una minaccia attuale ma anche prevenire quelli che configurano una minaccia potenziale;
- che per rendere sicura l'area è necessario prescrivere quali misure provvisoriale atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica e privata:
 - la delimitazione dell'area interessata ai fini della inaccessibilità della stessa a salvaguardia della incolumità pubblica e privata;
 - l'abbattimento degli alberi notevolmente inclinati tali da costituire pericolo

- anche per la adiacente strada Nazionale Frentana;
- la delimitazione dell'area adiacente la Strada Nazionale Frentana sottostante il tratto di costone roccioso ai fini della inaccessibilità della stessa a salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

è stata emessa Ordinanza sindacale n. 6 del 14.05.2024;

Considerato, altresì, che in data 19.03.2026 si è verificato un ulteriore distacco di materiale lapideo dal costone roccioso soprastante, il quale ha raggiunto la carreggiata della Strada Statale Nazionale Frentana, aggravando il livello di rischio per la pubblica incolumità;

Rilevato che tale evento evidenzia un peggioramento delle condizioni di stabilità del versante e un incremento del pericolo, in particolar modo, per la circolazione veicolare lungo la suddetta arteria stradale;

Ritenuto pertanto necessario adottare ulteriori misure urgenti e precauzionali a tutela della sicurezza pubblica, anche mediante l'impedimento parziale e temporaneo di parte della viabilità;

Riscontrata la ulteriore pericolosità dovuta all'aggravamento del fenomeno gravitativo rilevata anche dalla presenza di blocchi in equilibrio precario;

Visti i requisiti della contingibilità e dell'urgenza a provvedere in materia;

Rilevato che il presente provvedimento è finalizzato soprattutto a salvaguardare la incolumità di persone e a tutelare cose e beni pubblici e privati;

Richiamato l'art. 12, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 224 del 02.01.2018 che prevede: *"Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:*

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).

Tenuto conto che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Tenuto conto che l'area in questione è oggetto di una progettazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (che

prevede un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade) di un intervento di “Messa in sicurezza di ammasso roccioso sul versante sud del centro abitato a rischio idrogeologico – Via Nazionale Frentana” per complessivi € 880.000,00;

Considerato, pertanto, che:

- l'ulteriore aggravarsi delle condizioni di instabilità del costone roccioso rafforza e rende ancor più stringente il presupposto per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica e privata, risultando pertanto indispensabile l'adozione di ulteriori provvedimenti volti a garantire una tutela immediata, efficace e tempestiva degli interessi pubblici e privati;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- risulta necessario intervenire non solo per rimuovere pericoli che costituiscono una minaccia attuale ma anche prevenire quelli che configurano una minaccia potenziale;
- per rendere sicura l'area è necessario prescrivere ulteriori misure provvisorie atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica mediante la chiusura parziale e temporanea del tratto stradale S.S. 84, Km. 29+320 mediante istituzione di senso unico alternato, al fine di garantire la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dal fenomeno di distacco;

ORDINA

L'immediata chiusura parziale e temporanea del tratto stradale in questione S.S. 84 KM. 29+320 mediante istituzione di un senso unico alternato, al fine di garantire la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dal fenomeno di distacco;

ORDINA ALTRESÌ

alla società [ANAS S.p.A.](#), quale ente proprietario e gestore della Strada Nazionale Frentana, di effettuare la chiusura parziale e temporanea del tratto stradale in questione mediante istituzione di senso unico alternato, al fine di garantire la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dal fenomeno di distacco;

DEMANDA

Al responsabile del Settore tecnico l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

DISPONE

Altresì, che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Chieti - Ufficio Territoriale del Governo - PEC: protocollo.prefch@pec.interno.it
- Comando Stazione Carabinieri di Lama dei Peligni - PEC: tch30697@pec.carabinieri.it
- Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" Nucleo CC "Parco" di Fara San Martino – PEC: fch42635@pec.carabinieri.it
- ANAS Abruzzo - PEC: anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it
- Ente Parco Nazionale della Maiella – PEC: pnm@pec.parcomaiella.it
- Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lama dei Peligni – SEDE
- la pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente, e nella sezione Amministrazione trasparente.

La trasmissione della presente ordinanza alle Forze dell'Ordine per la Vigilanza nell'esecuzione della stessa.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili il ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

F.to il SINDACO
Di Renzo Tiziana